

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Primo verbale di Assemblea dei soci fondatori dell'associazione di promozione sociale denominata:

"OLTRE GLI SGUARDI APS"

Oggi 14 settembre 2023, presso la sede di via Benedetto Brin, n°1, Napoli, i sottoscrittori:

Gaetano Loffredo, nato a Napoli il 2/10/1980 e residente a Portici, provincia di Napoli, in via Poli 72.

Codice fiscale LFFGTN80R02F839F.

Eduardo Quinto, nato a Napoli il 6/04/1984 ed ivi residente in via Giacomo Profumo 19.

Codice fiscale QNTDRD84D06F839K.

Gennaro Sepe, nato a Napoli il 01/08/1994 ed ivi residente in via Mario Gigante 63.

Codice fiscale SPEGNN94M01F839O.

Francesco Pelorusso, nato a Napoli il 16/02/2000 e residente a Ischitella, provincia di Caserta, in via

Pietro Mascagni 29. Codice fiscale PLRFNC00B16F839K.

Flavio Canitano, nato a Napoli il 24/06/1976 ed ivi residente in via Onorato Fava 36 Isol 4.

Codice fiscale CNTFLV76H24F839F.

Andrea Lampitelli, nato a Napoli il 27/10/1992 ed ivi residente in via Santa Maria Antesaecula 18.

Codice fiscale LMPNDR92R27F839Y.

Gianni Veneruso, nato a Napoli il 01/08/1984 e residente a Portici, provincia di Napoli, in via Moretti

62. Codice fiscale VNRGNN84M01F839D.

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n.

105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"OLTRE GLI SGUARDI APS"

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2)

L'Associazione ha sede in via Benedetto Brin, n°1 Napoli. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 3)

L'Associazione è regolata dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine ed allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4)

Sono Organi Sociali:

a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5)

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs

3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6)

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Articolo 8)

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i soci fondatori, all'unanimità, eleggono i Signori Gaetano Loffredo, Eduardo Quinto, Gennaro Sepe, Francesco Pelorusso, Flavio Canitano, Andrea Lampitelli e Gianni Veneruso, i quali, presenti, accettano la carica loro conferita e restano in carica per la durata prevista dallo Statuto Sociale.

Gli stessi, seduta stante, eleggono:

Presidente Gaetano Loffredo, Vicepresidente Eduardo Quinto, Segretario Gennaro Sepe, i quali accettano le rispettive cariche.

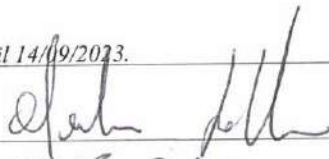
Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente a chiedere le autorizzazioni ed i riconoscimenti per l'esercizio dell'attività associativa.

Articolo 9)

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 co. 3 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del codice del terzo settore (D. Lgs. n.117/2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 14/09/2023.

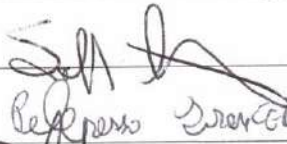
Presidente **Gaetano Loffredo**



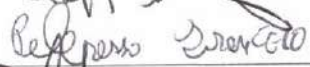
Vicepresidente **Eduardo Quinto**



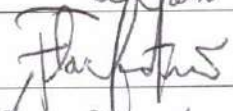
Segretario **Gennaro Sepe**



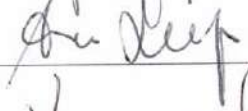
Francesco Pelerusso



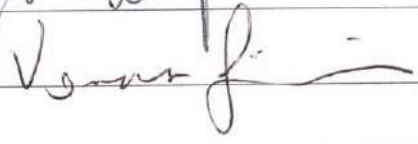
Flavio Canitano



Andrea Lampitelli



Gianni Veneruso



ALLEGATO "A" STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"OLTRE GLI SGUARDI APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)

E' costituita l'associazione di promozione sociale **"OLTRE GLI SGUARDI APS"**, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in in Napoli, via Benedetto Brin n°1, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio nazionale ed anche all'estero.

Articolo 2)

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del

D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, finalizzate

a:

- Attività sportive

1) L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d'alienazione.

2) Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.

3) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

4) Con riferimento all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione

Sportiva, l'Associazione promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie:

attività motorio-sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso "centri di formazione fisico sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali;

attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di

gara e altre figure di operatori sportivi;

attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

5) L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

6) Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

7) In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva,

	contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso	
	accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline	fll
	Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito	
	dall'art. 2, lettera d. Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva.	del
	8) L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per	
	migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.	
	- Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali e del Tempo libero.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale	
	attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e	blowup
	successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:	
	1) contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche e sportive in	San
	luoghi ove se ne ravvisi la necessità;	
	2) intervenire in situazioni di emergenza con l'invio di aiuti alimentari e di beni essenziali e la	A
	realizzazione di specifici progetti;	
	3) realizzare, promuovere ed incentivare "adozioni a distanza" di bambini residenti in Paesi e zone	
	disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;	
	4) realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello	A
	femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili;	
	5) sostenere progetti di formazione per favorire l'autosviluppo delle comunità locali;	
	6) svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale (soprattutto nelle scuole di ogni ordine e	A
	grado) a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-	
	economico e culturale;	
	7) promuovere incontri e iniziative culturali, sostenere e promuovere il turismo responsabile e solidale;	
	8) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie	Dte
	finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;	

9) effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;

10) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,

e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

11) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

12) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

13) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

14) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

15) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo;

16) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

17) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

18) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

19) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non

armata;

20) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge

24 dicembre 2007, n. 244;

21) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e

locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi;

22) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

23) attuare un servizio di animazione e di clown terapia (la terapia del sorriso) in modo da supportare

ed integrare le cure cliniche-terapeutiche nei Reparti Pediatrici e nelle case famiglia, portando un po'

di svago ed allegria ai pazienti affetti da patologie pediatriche gravi ed ai loro genitori;

24) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni.

- Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti

attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa

vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

-Promozione della cultura in tutti i suoi aspetti eterogenei.

-Organizzazione di manifestazioni sociali e culturali.

-Diffusione e organizzazione di attività di volontariato.

-Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico e culturale italiano.

-Promozione di iniziative che favoriscono l'inserimento di persone legate alla marginalità sociale nonché di sostegno alle famiglie disagiate.

-Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste

HL

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

-Attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

-Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti

senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

-Organizzazione di mostre ed eventi di carattere culturale, sociale e ludico.

-Promozione dell' associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

-Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;

-Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale dell'impresa sociale e dei soggetti non profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

-Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;

-Politiche giovanili: valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

-Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

-Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;

-Servizi rivolti ai cittadini dei paesi terzi, in particolare rifugiati politici e richiedenti asilo;

-Servizi residenziali e semi residenziali rivolti ai minori, agli anziani, uomini senza fissa dimora, donne vittime di violenza;

-Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;

-Formazione professionale;

-Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;

-Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;

-Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro e, più in generale,

l'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;

-Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;

-Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;

-Protezione civile;

-Turismo, turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;

-Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

-Servizi rivolti a tutti i tipi di disagio, compreso quello mentale, anche con assistenza domiciliare e residenziale;

-Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico, e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;

-Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;

-Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;

-Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

-Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori

dependenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio italiano

Articolo 3)

Sono compiti dell'Associazione:

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

-contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

-organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;

-avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

-organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

-promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;

-istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

-organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

-gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

-porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

☐ Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

☐ Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).

☐ Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

☐ Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali e-book, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

☐ L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.

☐ L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

☐ Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con

quelli dell'Associazione;

☐ Assistenza sociale e socio-sanitaria a domicilio e/o in comunità o simili in favore di :

☐ Famiglie disagiate, con minori abbandonati, orfani e coinvolti in fenomeni di disadattamento o di devianza;

☐ Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

☐ Persone con ridotta abilità e portatori di difficoltà fisiche e psichiche permanenti;

☐ Persone vittime di dipendenze e di patologie endemiche legate a queste;

☐ Minori che vivono un'esperienza di vita condizionata da uno stato di malessere;

E in generale a quanti vivono situazioni di disagio psicofisico o sociale sia in maniera cronica che in modo temporaneo;

☐ Il sostegno alla famiglia nello svolgimento del suo compito educativo nell'educazione alla cura e igiene della persona e della casa nell'ottica della maturazione delle persone nell'affronto delle proprie responsabilità attraverso:

☐ l'assistenza domiciliare

☐ prestazioni educative dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;

☐ l'integrazione e l'aiuto nello svolgimento delle attività scolastiche;

☐ prestazioni relative all'ospitalità, al vitto e alla fornitura di materiali didattici;

☐ beneficenza;

☐ promozione di attività culturali, artistiche e ricreative e di reti sociali, rivolte principalmente ai soggetti svantaggiati di cui si fa menzione sopra, che sostengano la persona e la famiglia nel migliorare la qualità di vita utilizzando ogni forma di attività didattica, scientifica e di formazione a tutti i livelli di età;

☐ la creazione di attività polivalenti nel settore assistenza, cultura, svago e tempo libero, con la costituzione di consultori psicopedagogici, la promozione di incontri culturali, convegni, scuole popolari, manifestazioni, spettacoli, visite ed escursioni, la promozione di attività volte a favorire la

conoscenza e l'inserimento di culture e popoli diversi; la promozione di iniziative che consentano il contatto organizzato tra Enti, Istituzioni ed Associazioni;

☐ attività aggregative e risocializzanti rispetto ai problemi di devianza giovanile; la realizzazione di corsi di formazione e specializzazione relativi all'assistenza e all'educazione dei giovani a rischio, dei soggetti portatori di handicap; la realizzazione di corsi atti a favorire il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, tendente a migliorare la formazione tecnico professionale e la valorizzazione di attività artigianali;

☐ lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e ludico addestrative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soggetti appartenenti alle summenzionate categorie mediante la gestione di ogni forma di attività non agonistica e ricreativa che l'Associazione ritenga necessaria per il raggiungimento delle finalità associative;

☐ l'associazione potrà curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici e non periodici relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni ed ogni altro fatto, evento o lavoro inerente allo scopo sociale;

☐ è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

☐ L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

☐ Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

☐ Scambi internazionali;

☐ Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

☐ Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

☐ L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

☐ Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

☐ Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

☐ Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

☐ Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

☐ Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

☐ L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

☐ L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

☐ Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

-le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e

strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci

dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età.

In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5)

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio

Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente

Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;

- per esclusione;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita

Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il

termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A

tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei

Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere

controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di

partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo

universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del

TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono

nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di

qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di

frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività

organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto

da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione

non superi più del 50% del totale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8)

I soci sono tenuti:

•osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi

associativi;

•svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

•astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

•versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

•contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9)

I soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea

Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

del 1/12

del 1/12

del 1/12

del 1/12

del 1/12

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117 17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;*
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;*
- da eventuali fondi di riserva.*

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12)

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13)

Sono Organi dell'Associazione:

☐ l'Assemblea dei soci;

☐ il Consiglio Direttivo;

☐ il Presidente;

☐ il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

☐ l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

•nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;

•approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

•stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

•elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale

Organo;

•si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;

•si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

•delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti

•approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

•delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo

Direttivo;

•fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

•destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15)

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

-tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

APL
rappresentati purché adottata all'unanimità.

Carlo
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo

è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo

quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16)

Eleonora Delucchi
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la

presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera

validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del

giorno.

Articolo 17)

Elisabetta Fardus
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene

anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto

dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo

caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto

al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

OTO
L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione

dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio

residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in

conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove

disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 18)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19)

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20)

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre non superiore a ventuno, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati, nella misura di un associato che rappresenta ciascuna regione d'Italia.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;

•delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

•delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

•provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente

ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail,

quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente

costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo

ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando

sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del

Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto

l'adunanza, vengono conservati agli atti.

PRESIDENTE

Articolo 21)

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la

Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci

che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in

particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 22)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26)

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

in alternativa

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28)

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi

generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del codice del terzo settore

(D. Lgs. n.117/2017).

del 11/2

Ad
Sv

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad